


ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI



Statuto

Art. 1
DENOMINAZIONE E SEDE

1. L'Associazione Regionale dei Comuni della Puglia, denominata ANCI Puglia, è Associazione autonoma regionale dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI).
2. ANCI Puglia non ha fine di lucro.
3. ANCI Puglia ha sede in Bari.

Art. 2
SCOPI E COMPITI

1. L'ANCI Puglia, nell'ambito dei principi generali stabiliti dallo Statuto dell'Associazione Nazionale, gode di autonomia, rappresenta gli associati, persegue gli obiettivi generali dell'Associazione nell'ambito della Regione Puglia con la più ampia partecipazione degli associati, in particolare:
 1. opera per dare piena attuazione al riconoscimento delle autonomie locali sancito dalla Costituzione;
 2. promuove l'unità, nell'iniziativa e nella partecipazione alla gestione dei poteri locali e decentrati delle forze locali autonome e dell'Associazionismo ed elabora e persegue una politica fondata su un programma di sviluppo economico, sociale, civile e culturale espressione degli interessi e delle aspirazioni delle popolazioni pugliesi;
 3. promuove il coordinamento delle attività delle amministrazioni associate;
 4. studia e propone iniziative a favore dello sviluppo economico e sociale della regione;
 5. mantiene collegamenti operativi di studio con la Regione Puglia, con le Province, i Comuni, la Città Metropolitana, gli Organi periferici dello Stato, le Associazioni regionali e nazionali degli Enti Locali;

6. promuove ed incoraggia iniziative per elevare l'educazione civica dei cittadini pugliesi e per diffondere la cultura delle autonomie locali;
7. promuove convegni e dibattiti, pubblica studi, atti anche a mezzo dei propri organi di stampa;
8. rappresenta gli interessi dei Comuni pugliesi nei confronti della Regione e, d'intesa con l'associazione Nazionale, nei confronti dello Stato, nonché nei confronti della Comunità Europea per il tramite della Regione;
9. promuove e coordina lo studio e le soluzioni, anche con proposte articolate, di problemi che interessano i Comuni pugliesi;
10. promuove l'organizzazione di convegni, seminari di studio e occasioni formative, conferenze per gli amministratori e per il personale dei Comuni e dei soci;
11. interviene in ogni sede nella quale si discutono o si amministrano interessi dei Comuni pugliesi o che investono direttamente i Comuni stessi;
12. presta consulenza e assistenza ai soci che la richiedono;
13. individua e propone l'adozione di strumenti per incrementare la partecipazione dei cittadini pugliesi alla vita amministrativa del proprio Comune;
14. esamina ogni problema di interesse delle civiche amministrazioni promuovendo, nell'ambito delle proprie competenze, le necessarie iniziative;
15. rappresenta, nei casi previsti dalla legge, gli associati nei confronti delle organizzazioni dei sindacati regionali per le materie oggetto di contrattazione decentrata;
16. partecipa a società, enti e consorzi che operano nel campo delle attività degli Enti Locali;
17. svolge attività con analoghe Associazioni (UPI - UNCEM - AICCIRE - CISPEL) al fine di promuovere l'unificazione con le stesse.

Art. 3
ASSOCIATI

1. Sono associati di ANCI Puglia i Comuni, la Città Metropolitana, le Associazioni e/o le Unioni Comunali e gli altri Enti di derivazione comunale della Regione Puglia aderenti all'ANCI Nazionale, e che versano la quota di iscrizione, secondo le modalità e le condizioni previste dallo Statuto Nazionale. L'adesione s'intende a tempo indeterminato, salvo recesso.
2. Il recesso, deve essere comunicato mediante raccomandata A/R inviata all'Associazione Nazionale entro il 31 ottobre e ha effetto a dal 1 gennaio dell'anno successivo. Il recesso non libera dall'obbligo di versamento dell'intero contributo associativo per l'anno in cui lo stesso è stato comunicato.
3. L'associato che non versa i contributi associativi entro i termini fissati dallo Statuto di ANCI Nazionale perde la qualità di associato.
4. I rappresentanti dell'ente che ha deliberato il recesso, o che sia stato dichiarato decaduto da associato da parte del Consiglio Nazionale ANCI, decadono dalla carica nazionale o regionale eventualmente ricoperta.

Art. 4
ORGANI

- 1) Sono Organi di ANCI Puglia:
 - a) L'Assemblea Regionale;
 - b) Il Consiglio Regionale;
 - c) Il Comitato Direttivo;
 - d) Il Presidente;
 - e) Il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 5
REQUISITI PER L'ELEZIONE NEGLI ORGANI

1. Possono essere eletti negli organi sociali, purché gli enti di appartenenza non siano nelle condizioni di morosità e quindi in regola con il pagamento delle quote associative, coloro che ricoprono le seguenti cariche:
 - Sindaco;
 - Sindaco metropolitano;
 - Consigliere comunale e metropolitano;
 - Assessore;
 - Presidente o Consigliere dei Municipi eletto nei Comuni, ove esistenti.
2. La carica di componente degli organi dell'Associazione di cui alle lettere b), c), d), dell'articolo 4, è incompatibile con quella di componente del Governo, Presidente, Consigliere o Assessore regionale. Se eletto successivamente decade. La carica di componente degli organi dell'Associazione di cui alla lettera c), dell'art. 4, è incompatibile con quella di componente di altri organi in cui si richiede un componente di ANCI Puglia. Se nominato successivamente decade dal Comitato direttivo.
3. Il presente articolo non trova applicazione per l'elezione del Collegio dei Revisori dei Conti cui non sono richiesti i superiori requisiti.
4. Il venire meno delle cariche di cui al precedente comma 1), per il verificarsi di una delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità previste dalle leggi elettorali vigenti o per dimissioni determinano la decadenza dalla carica rivestita negli organi dell'Associazione.

Art. 6
ASSEMBLEA REGIONALE

1. L'Assemblea Regionale è l'organo di indirizzo generale dell'ANCI Puglia.
2. La stessa è convocata di regola con cadenza annuale ed è composta da tutti gli amministratori locali per affrontare i temi di interesse generale del sistema delle Autonomie locali. Gli ex Presidenti, gli ex Segretari regionali e i Consiglieri nazionali, ove non lo siano ad altro titolo, fanno parte, senza diritto di voto, dell'Assemblea.
3. Hanno diritto di voto i soci in regola con il pagamento dei contributi associativi.
4. Nell'ambito dell'Assemblea regionale ordinaria ogni Comune è rappresentato di diritto dal Sindaco, quale legale rappresentante, o da un suo delegato, scelto fra gli Assessori o i Consiglieri in carica; gli altri Enti Associati sono rappresentati dal legale rappresentante o suo delegato.
5. L'Assemblea Regionale in seduta ordinaria:
 - a) è convocata dal Presidente che, sentito il Consiglio Regionale, ne determina l'ordine del giorno e lo svolgimento dei lavori.
 - b) è altresì convocata dal Presidente dell'Associazione su richiesta sottoscritta da parte di 1/4 degli associati.
 - c) l'avviso di convocazione – contenente l'ordine del giorno, l'indicazione di giorno, ora e luogo stabilito per la prima e la seconda convocazione – deve essere inviato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o tramite posta elettronica certificata (PEC), a tutti gli associati almeno 10 giorni prima di quello fissato per lo svolgimento dell'Assemblea;
 - d) è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno 1/3 (un terzo) degli associati in regola con le quote. In seconda convocazione, da tenersi a distanza di almeno un'ora dalla prima, l'Assemblea regionale ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti in regola con le quote e le determinazioni della Assemblea sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti;

- e) ai fini della regolare costituzione sono considerati presenti gli associati rappresentati da altri associati muniti di regolare delega;
 - f) è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di impedimento, dal Vice Presidente Vicario o, in sua mancanza, da altro Vice Presidente.
 - g) ogni associato ha diritto ad un voto e può essere formalmente delegato a rappresentare non più di un altro associato impedito a partecipare.
6. Compiti dell'Assemblea:
- a) deliberare in merito agli indirizzi ed alle scelte politico-amministrative dell'Associazione;
 - b) approvare lo Statuto regionale e le eventuali modifiche, in via straordinaria e per ragioni di urgenza che non consentano, nell'interesse precipuo dell'Associazione, il rinvio all'Assemblea Congressuale Regionale, nel rispetto di quanto previsto all'art. 24 (modifiche statutarie);
 - c) in seduta Congressuale procedere, in caso di cessazione anticipata dell'incarico da parte del Presidente, alla elezione di un nuovo Presidente che rimane in carica fino alla scadenza naturale prevista per il termine del mandato del Presidente cessato;
 - d) deliberare lo scioglimento dell'Associazione;
 - e) Il Segretario dell'Associazione è Segretario dell'Assemblea.

Art. 7

ASSEMBLEA CONGRESSUALE REGIONALE

1. L'Assemblea Regionale in seduta Congressuale:
 - a) è convocata dal Presidente della Associazione ogni cinque anni, salvo che per esigenze di ordine straordinario regionale e per la preparazione dell'Assemblea Congressuale di ANCI Nazionale, in relazione alla quale verrà convocata in seduta Precongres-

suale per l'elezione dei Delegati e dei Consiglieri Nazionali in quota regionale;

- b) la convocazione da parte del Presidente deve avvenire almeno venti giorni prima della data fissata per la convocazione, salvo quanto definito dal Regolamento congressuale di ANCI Nazionale; In caso di urgenza, previa delibera del Consiglio Regionale, il termine è ridotto alla metà.
 - c) la convocazione è deliberata dal Consiglio Regionale, che ne determina l'ordine del giorno, al fine di affrontare temi di interesse generale del sistema delle autonomie locali, di determinare gli indirizzi programmatici pluriennali e strategici dell'Associazione e di procedere al rinnovo delle cariche sociali;
 - d) l'avviso di convocazione - contenente l'ordine del giorno, l'indicazione di giorno, ora e luogo stabiliti per la prima e la seconda convocazione – deve essere inviato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o tramite posta elettronica certificata (PEC), a tutti gli associati;
 - e) l'Assemblea Congressuale Regionale è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno 1/3 (un terzo) degli associati in regola con le quote. In seconda convocazione, da tenersi a distanza di almeno un'ora dalla prima, l'Assemblea Congressuale Regionale è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti in regola con le quote. Le determinazioni dell'Assemblea sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti in assemblea;
 - f) ogni associato può essere formalmente delegato a rappresentare nell'Assemblea Regionale in seduta Congressuale non più di un altro associato, salvo quanto diversamente stabilito dal Regolamento congressuale di ANCI Nazionale in caso di Assemblea Precongressuale Regionale convocata in preparazione dell'Assemblea Congressuale di ANCI Nazionale.
2. I lavori dell'Assemblea Congressuale Regionale sono aperti dal Presidente della Associazione che sovrintende alla elezione, a maggio-

ranza dei presenti, del Presidente dell'Assemblea, da individuarsi tra gli associati presenti. Inoltre, in apertura l'Assemblea Congressuale approva il Regolamento per lo svolgimento dei lavori.

3. Il Presidente dell'Assemblea Congressuale così nominato procede alla costituzione di un Ufficio di Presidenza dell'Assemblea Congressuale composto dal Presidente, da un vice Presidente e dal Segretario.
4. L'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea così costituito propone alla stessa, per l'approvazione, la nomina di una Commissione composta da tre scrutatori che si occuperanno delle operazioni di verifica dei poteri, delle attività strumentali alla votazione, dello spoglio delle preferenze espresse dai partecipanti all'Assemblea e della pubblicazione dei relativi risultati.
5. L'Assemblea delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 8

COMPITI DELL'ASSEMBLEA REGIONALE IN SEDUTA CONGRESSUALE

1. Spetta all'Assemblea Regionale in seduta Congressuale:
 - a) eleggere il Presidente della Associazione;
 - b) eleggere il Consiglio Regionale, composto esclusivamente da coloro che ricoprono una carica elettiva e/o politico-amministrativa negli enti locali associati, nel numero complessivo non superiore a 60;
 - c) in occasione dell'Assemblea congressuale nazionale, eleggere in seduta Precongressuale i componenti del Consiglio Nazionale spettanti ad ANCI Puglia ed i Delegati Regionali all'Assemblea Congressuale Nazionale in base al Regolamento Congressuale di ANCI Nazionale; I delegati eletti all'Assemblea Congressuale nazionale ANCI devono essere amministratori in carica. Ad

- essi si aggiungono di diritto i Sindaci dei Capoluogo di Provincia associati;
- d) deliberare in merito agli indirizzi ed alle strategie politico-amministrative dell'Associazione;
 - e) approvare lo Statuto dell'Associazione e le sue modificazioni nel rispetto di quanto previsto all'art. 24 (modifiche statutarie).

Art. 9
ELEZIONI DEL PRESIDENTE
E DEL CONSIGLIO REGIONALE

1. Al candidato Presidente è collegata una lista di consiglieri composta da un numero massimo di candidati pari al numero dei componenti il Consiglio Regionale e minimo pari al 60% dei componenti da eleggere rappresentanti di Comuni soci in regola con le quote.
2. Ogni lista deve essere composta in modo tale che nelle prime posizioni siano rappresentati tutti i diversi ambiti provinciali, dal territorio provinciale che esprime più associati sino a quello che ne esprime di meno.
3. Ogni lista deve favorire, almeno nella misura percentuale di 1/3 (un terzo), la rappresentanza di ciascun genere.
4. Le liste vanno presentate secondo le modalità previste dal Regolamento dell'Assemblea Congressuale.
5. Ciascun associato ha diritto di votare per un candidato alla carica di Presidente. E' consentita la delega fra associati solo per un massimo di n. 1 (una) delega al medesimo associato.
6. È proclamato Presidente il candidato alla carica che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede ad un turno di ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti; in caso di ulteriore parità, viene eletto il più anziano di età.

7. Alla lista collegata con il Presidente eletto è attribuito il 60% dei seggi del Consiglio Regionale; il restante 40% è ripartito fra tutte le liste presentate ed ammesse in proporzione ai voti ricevuti.
8. Sono proclamati eletti in seno al Consiglio Regionale i candidati il cui nome in ogni lista occupi la posizione uguale al numero dei seggi assegnato alla lista medesima.
9. Nel caso sia presentata una sola lista vengono eletti tutti i candidati della stessa, qualunque sia il numero di candidati.
10. Le votazioni avvengono a scrutinio segreto e una volta terminate si procede immediatamente allo spoglio. Nel caso in cui sia presentata una sola lista si può procedere a votazione palese.

Art. 10

PRESIDENTE

1. Il Presidente, salvo il caso previsto dal precedente art. 6, comma 5, lettera c), è eletto direttamente dall'Assemblea Regionale in seduta Congressuale.
2. Spetta al Presidente:
 - a) rappresentare l'Associazione in ogni rapporto avente rilevanza pubblica con enti pubblici, enti privati e mass media;
 - b) convocare, su delibera del Consiglio Regionale, l'Assemblea Regionale in seduta Ordinaria;
 - c) presiedere l'Assemblea Regionale in seduta Ordinaria;
 - d) convocare, su delibera del Consiglio Regionale, l'Assemblea Regionale in seduta Congressuale;
 - e) aprire i lavori dell'Assemblea Regionale in seduta Congressuale;
 - f) convocare e presiedere il Consiglio Regionale e il Comitato Direttivo;
 - g) designare uno o più vice Presidenti e, tra questi, il vice Presidente Vicario che in caso di assenza o impedimento temporaneo, lo sostituisce a tutti gli effetti. Il Presidente comunica le

designazioni al “Consiglio regionale” entro 90 giorni dalla sua elezioni.

- h) assumere provvedimenti di ordinaria amministrazione e, in caso di urgenza, di straordinaria amministrazione da sottoporre a ratifica del primo Consiglio Regionale e/o Comitato Direttivo utile.
3. Il Presidente partecipa alla Conferenza dei Presidenti delle Associazioni Regionali, costituita ai sensi dello Statuto di ANCI Nazionale, al fine di assicurare il coordinamento operativo delle attività della gestione fra Associazione Nazionale e Associazioni Regionali.
 4. Nel caso di decesso, decadenza, impedimento permanente o di dimissioni del Presidente eletto le funzioni saranno assunte dal Vice Presidente Vicario o, in sua mancanza, dal Vice Presidente più anziano d'età.
 5. In caso di decesso, decadenza, impedimento permanente o dimissioni del Presidente eletto, subentra il Vice Presidente Vicario che, su deliberazione del Consiglio Regionale, convoca, entro i successivi 30 giorni, l'Assemblea Regionale in seduta Congressuale, per la nomina del nuovo Presidente, che rimarrà in carica fino alla normale scadenza delle cariche associative.
 6. In caso di contemporaneo impedimento o di dimissioni del Presidente e dei Vice Presidenti, le funzioni e la proposta di convocazione dell'Assemblea, secondo quanto previsto dal comma precedente, saranno svolte dal componente più anziano d'età tra i componenti del Comitato Direttivo.

Art. 11

CONSIGLIO REGIONALE

1. Il Consiglio Regionale è eletto dall'Assemblea Regionale Congressuale con il sistema proporzionale o con liste bloccate, ovvero su lista unica concordata nell'ufficio di Presidenza, ed è composta da 60 membri di cui:

- a) 52 sono eletti fra Sindaci, Assessori, Consiglieri comunali, Presidente o Consiglieri dei Municipi delle città capoluogo delle aree metropolitane, ove esistenti;
- b) 8 sono di diritto i Sindaci dei Comuni capoluogo di provincia.
2. I Consiglieri saranno scelti in modo da assicurare la rappresentanza delle varie province e delle varie tipologie dei Comuni e degli altri enti associati.
3. Fanno parte del Consiglio, con voto consultivo, i Consiglieri Nazionali, gli ex Presidenti e Segretari ed i componenti il Collegio dei Revisori dei Conti.
4. Il Consiglio è convocato dal Presidente, che lo presiede, almeno una volta ogni tre mesi, con avviso da spedire almeno 7 (sette) giorni prima e contenente l'ora di prima e seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno degli argomenti da trattare.
5. Inoltre può essere convocato, con l'indicazione dell'ordine del giorno, da almeno 1/3 (un terzo) dei componenti in regola con le quote; con le stesse modalità potranno altresì richiedersi modifiche ed integrazioni all'ordine del giorno di una convocazione già pervenuta.
6. Il Consiglio è validamente riunito in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta dei suoi componenti, in seconda convocazione, da tenersi a distanza di almeno un'ora dalla prima, qualunque sia il numero dei presenti.
7. Il Consiglio Regionale:
 - a) elegge a maggioranza, nella sua prima riunione e tra i suoi componenti, il Comitato Direttivo ed il Collegio dei Revisori dei Conti e nomina, su proposta del Presidente, il Segretario e il vice Segretario, quest'ultimo individuato tra le figure apicali dei dipendenti dell'Associazione;
 - b) decide sul programma annuale di attività;
 - c) approva il Bilancio di previsione ed il conto consuntivo;
 - d) costituisce le Commissioni Permanenti e nomina, su proposta del Presidente, i suoi responsabili;
 - e) esamina e decide circa le questioni che gli sono sottoposte dal Comitato Direttivo;

- f) decide, di norma annualmente, l'Assemblea dei soci;
 - g) approva i Regolamenti dell'associazione
8. Le vacanze che si verificano tra i membri eletti nel Consiglio per recesso, decadenza, dimissioni o altre ragioni, sono coperte da co-optazione.
 9. Il verbale delle sedute del Consiglio viene firmato dal Presidente e dal Segretario.

Art. 12

COMITATO DIRETTIVO

1. Il Comitato Direttivo è composto dal Presidente e da un numero di membri stabilito dal Consiglio Regionale non superiore a 1/3 dei componenti il Consiglio Regionale.
2. Del Comitato Direttivo fanno parte di diritto il Presidente della Consulta dei Piccoli Comuni, il Coordinatore Regionale dei Presidenti dei Consigli Comunali e il Coordinatore di Anci Giovani
3. Spetta al Comitato Direttivo:
 - a) la gestione ordinaria dell'Associazione;
 - b) le nomine e l'affidamento di incarichi e consulenze;
 - c) l'approvazione e le eventuali modifiche della pianta organica del personale dell'Associazione comprensivo del relativo regolamento;
 - d) l'eventuale partecipazione a società, consorzi ed enti;
 - e) la costituzione di gruppi di lavoro;
 - f) la predisposizione del programma annuale dell'attività, del bilancio preventivo e del conto consuntivo;
 - g) amministra il patrimonio dell'Associazione in conformità alle leggi e disposizioni vigenti;
 - h) provvede, infine, a quanto altro occorre per il soddisfacimento dei compiti esecutivi ed attuativi dell'Associazione.

4. Il Comitato Direttivo è convocato dal Presidente, che lo presiede, con avviso, da spedire almeno 5 giorni prima, contenente l'ora della prima e della seconda convocazione nonché l'ordine del giorno da trattare.
5. Per ogni seduta viene redatto il verbale a firma del Presidente e del Segretario.

Art. 13

SEGRETARIO

1. Il Segretario è nominato, unitamente al Vice Segretario dal Consiglio Regionale, su proposta del Presidente;
2. Il Segretario provvede all'ordinaria gestione dell'Associazione, rispetto alla quale ne ha la responsabilità, adottando gli atti occorrenti ed assumendo le opportune iniziative anche per l'appropriata gestione delle risorse umane, reali e finanziarie.
3. In particolare:
 - a) sovrintende al regolare funzionamento dell'Associazione e cura l'attuazione delle decisioni assunte dagli Organi sociali;
 - b) dà esecuzione alle previsioni di bilancio;
 - c) è il capo del personale e ne definisce compiti e funzioni;
 - d) coordina l'attività degli uffici e ne predispone l'organizzazione;
 - e) partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni degli organi collegiali dell'Associazione e ne svolge le funzioni di segretario; agli stessi, nell'ambito delle proprie competenze, esprime pareri e formula proposte di deliberazione; redige e sottoscrive i verbali unitamente al Presidente.
4. Il Segretario in caso di indisponibilità è sostituito dal Vice Segretario in tutte le sue funzioni e compiti.
5. Partecipa alle attività del Coordinamento nazionale dei Segretari delle Anci Regionali e alle attività degli Organi Istituzionali dell'Anci.

Art. 14

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

1. Il Consiglio Regionale nomina un Collegio dei Revisori;
2. Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri, iscritti all'albo dei Revisori, di cui uno con funzioni di Presidente;
3. Il loro incarico è incompatibile con quello di componenti degli altri Organi associativi, alle adunanze dei quali tuttavia possono partecipare nelle ipotesi previste dal presente Statuto, nonché su invito e comunque nell'ambito delle proprie competenze.

Il Collegio dei Revisori rimane in carica per tre anni ed i suoi Componenti sono rieleggibili per una sola volta consecutiva.

Art. 15

COMMISSIONI PERMANENTI

1. Sono costituite Commissioni Permanenti per i fondamentali problemi d'interesse per gli associati.
2. Le commissioni Permanenti, coordinate da un Presidente, esprimono pareri e proposte da trasmettere agli organi dell'Associazione che deliberano in merito.
3. Le Commissioni possono avvalersi di Segretari comunali iscritti all'Albo regionale della Puglia, di funzionari qualificati degli Enti associati o di esperti delle materie prese in esame.

Art. 16

CONSULTA PICCOLI COMUNI

1. È costituita in seno all'Associazione, la Consulta dei Piccoli Comuni al fine di assicurare e promuovere, tenendo conto delle specificità dei territori, il Coordinamento delle iniziative tese a tutelare,

valorizzare e sostenere le realtà comunali di minore dimensione demografica.

2. Le modalità di formazione e funzionamento della Consulta sono disciplinate da apposito regolamento approvato dal Consiglio Regionale.
3. Il Presidente di ANCI Puglia, su proposta della Consulta, nomina il Coordinatore della stessa.

Art. 17

COORDINAMENTO DEI PRESIDENTI DEI CONSIGLI COMUNALI

1. È costituito presso l'ANCI il Coordinamento dei Presidenti dei Consigli Comunali.

L'organizzazione del funzionamento sarà disciplinata da apposito regolamento approvato dal Comitato Direttivo.

Art. 18

COORDINAMENTI PROVINCIALI

1. Per un migliore collegamento con i Comuni delle varie province della regione, possono essere istituiti Coordinamenti Provinciali, disciplinati da un apposito regolamento approvato dal Comitato Direttivo.
2. I Coordinamenti sono costituiti da componenti il Consiglio Regionale di una medesima provincia, integrati dagli eletti dell'Assemblea dei Sindaci della medesima provincia. Il Coordinamento elegge nel proprio seno il Coordinatore ed esamina i problemi d'interesse provinciale, indirizzando le conclusioni al Consiglio Regionale; qualora ne ravvisi la necessità, può richiedere al Presidente la convocazione dell'Assemblea provinciale degli Enti associati.

Art. 19
INELEGGIBILITÀ E DECADENZE

1. I Componenti degli Organi collegiali che non partecipano a tre sedute consecutive, senza giustificato motivo, decadono dalla carica. La perdita del requisito minimo richiesto per l'elezione negli Organi sociali è motivo di decadenza della carica che viene dichiarata dal Consiglio Regionale su segnalazione del Segretario e comunicata all'interessato.

Art. 20
STRUTTURA AMMINISTRATIVA

1. L'Associazione Regionale si avvale della collaborazione di personale assunto nelle forme previste dalla Legge, di personale distaccato dai Comuni come previsto dal TUEL.
2. La documentazione inerente l'attività degli Organi è conservata presso gli uffici dell'Associazione; in particolare è assicurata la tenuta del libro dei soci, dei registri presenza degli Organi, della raccolta dei verbali delle sedute degli Organi stessi, delle scritture contabili previste dalla legge e dal libro inventari.

Art. 21
PATRIMONIO – FINANZIAMENTO

1. Il patrimonio dell'ANCI Puglia è costituito dai beni mobili descritti nel libro inventari, dal finanziamento annuale dei soci e da eventuali somme giacenti presso gli Istituti di Credito a qualsiasi titolo di godimento dell'Associazione. Il finanziamento annuale dell'ANCI Puglia è costituito:
 - dai trasferimenti nazionali degli importi definiti dallo Statuto e dai competenti Organi;

- da quote addizionali alle quote obbligatorie nazionali dei soci definite dal Consiglio Regionale;
- da eventuali contributi della Regione;
- da contributi volontari e straordinari;
- da altre eventuali entrate individuate dal Consiglio Regionale ed indicate nel bilancio di previsione.
- Contributi percepiti e/o proventi derivanti dallo svolgimento di progetti e specifici servizi agli associati resi anche attraverso partecipate a controllo Anci o in accordo con Istituzioni Comunali, Provinciali, Regionali e Statali.

Art. 22

ESERCIZIO FINANZIARIO

1. L'esercizio finanziario si apre il primo gennaio e si chiude il 31 dicembre dello stesso anno.
2. Entro il 30 aprile di ogni anno, i Revisori dei Conti esaminano il conto consuntivo dell'anno precedente e lo trasmettono al Consiglio Regionale per l'approvazione.
3. L'impegno e la liquidazione delle spese ordinarie di carattere ricorrente e nei limiti del bilancio di previsione sono disposte dal settore finanziario e amministrativo.
4. L'impegno delle spese di carattere straordinario o non ricorrenti è disposto dal Presidente salvo ratifica del Comitato Direttivo nella prima seduta successiva all'impegno di spesa.
5. L'impegno delle spese non previste o eccedenti i limiti del bilancio di previsione sono disposte dal Comitato Direttivo che dovrà contestualmente indicarne il mezzo di finanziamento.
6. Il bilancio di previsione redatto su formulario approvato dal Consiglio Nazionale è pubblicato secondo le disposizioni di legge che si applicano al bilancio delle associazioni nazionali degli Enti Locali.

7. Il conto consuntivo, entro tre mesi dall'approvazione da parte del Consiglio, viene trasmesso all'Associazione Nazionale corredato dalla certificazione del Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 23
PARI OPPORTUNITÀ

1. ANCI Puglia favorisce iniziative per l'attuazione, il rafforzamento e l'estensione del principio di pari opportunità e della parità di genere. In tale logica, la composizione del Consiglio Regionale dovrà garantire la rappresentanza di donne o uomini in misura non inferiore a 1/3 dei componenti, compatibilmente con le risultanze elettorali.

Art. 24
APPROVAZIONE
E MODIFICA DELLO STATUTO

1. Lo Statuto di ANCI Puglia è approvato dalla maggioranza dei presenti dell'Assemblea Congressuale.
2. Lo Statuto di ANCI Puglia può essere modificato dall'Assemblea Regionale in seduta Ordinaria, quando previsto, validamente costituita, a maggioranza qualificata dei 3/4 dei propri componenti e il voto favorevole della maggioranza, anche su delega, dei presenti, su proposta del Consiglio Regionale oppure su richiesta e proposta di almeno 1/3 (un terzo) degli Enti associati.
3. Ove proposte in occasione dell'Assemblea riunita in sede Congressuale, le modifiche allo Statuto sono approvate con i medesimi quorum previsti per l'elezione del Presidente e del Consiglio Regionale.

Art. 25

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

1. Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato da apposita assemblea straordinaria, con la maggioranza di almeno $\frac{4}{5}$ degli associati in regola con le quote.
2. La stessa assemblea designa un commissario liquidatore.

SOMMARIO

Art 1	DENOMINAZIONE E SEDE	pag 1
Art 2	SCOPI E COMPITI.....»	1
Art 3	ASSOCIATI	» 3
Art 4	ORGANI	» 3
Art 5	REQUISITI PER L'ELEZIONE NEGLI ORGANI	» 4
Art 6	ASSEMBLEA REGIONALE	» 5
Art 7	ASSEMBLEA CONGRESSUALE REGIONALE.....»	6
Art 8	COMPITI DELL'ASSEMBLEA REGIONALE IN SEDUTA CONGRESSUALE	» 8
Art 9	ELEZIONI DEL PRESIDENTE E DEL CONSIGLIO REGIONALE	» 9
Art 10	PRESIDENTE.....»	10
Art 11	CONSIGLIO REGIONALE.....»	11
Art 12	COMITATO DIRETTIVO	» 13
Art 13	SEGRETARIO	» 14
Art 14	COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI.....»	15
Art 15	COMMISSIONI PERMANENTI	» 15
Art 16	CONSULTA PICCOLI COMUNI	» 15
Art 17	COORDINAMENTO DEI PRESIDENTI DEI CONSIGLI	» 16
Art 18	COORDINAMENTI PROVINCIALI.....»	16
Art 19	INELEGGIBILITÀ E DECADENZE	» 17
Art 20	STRUTTURA AMMINISTRATIVA	» 17
Art 21	PATRIMONIO - FINANZIAMENTO.....»	17
Art 22	ESERCIZIO FINANZIARIO	» 18
Art 23	PARI OPPORTUNITÀ	» 19
Art 24	APPROVAZIONE E MODIFICA DELLO STATUTO.....»	19
Art 25	SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE.....»	20

Il presente statuto è stato approvato dall'Assemblea dei Soci ANCI Puglia a San Severo il 20 Gennaio 2023.

Il Consiglio Nazionale ANCI ha deliberato la conformità del presente statuto in data 30 Gennaio 2023.

ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI

ASSOCIAZIONE REGIONALE PUGLIESE

VIA MARCO PARTIPILO, 61 - 70124 BARI

Tel.: 080.5231218

www.anci.puglia.it • E-mail: segreteria@anci.puglia.it

PEC: segreteria@pec.anci.puglia.it